Osservazioni sul Disegno di Legge n. 749 del 5 giugno 2008 - Berselli per l' istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale dell'Ufficiale Giudiziario.

della doss.ssa Graziella Incoronata Ronzitti

Preliminarmente colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno consentito di porre all'attenzione del legislatore la categoria dell'Ufficiale Giudiziario, figura che per tanti, forse troppi aspetti, è stata, nel corso degli anni, svilita a causa di un sempre maggiore numero di funzioni delegate ad altri soggetti e svuotata di fatto nei contenuti.

Il disegno di legge di cui all'oggetto ha, senz'altro, il pregio di avere sviluppato un dibattito tra il governo e la categoria degli Ufficiali Giudiziari e tra gli stessi colleghi che seppur disposti su posizioni diverse, ed in qualche caso,opposte ha consentito, comunque, che oggi si parli di Ufficiali Giudiziari, delle loro funzioni e delle loro prerogative esclusive nonché del loro ruolo insostituibile in punto di certezza del diritto ed attuazione dei provvedimenti giudiziali.

Ciò nondimeno, non può non procedersi a delle osservazioni al riguardo. Ancor prima di entrare nel merito della bontà e/o fattibilità del DDL Berselli, è possibile accorgersi che esiste nella elaborazione dello stesso un vizio logico: nella relazione introduttiva si enuncia sin da subito che il fine di tale DDL è quello "di creare economie di bilancio". A tal proposito appare alquanto inverosimile credere che una categoria quale quella degli Ufficiali Giudiziari costituita da circa 3000 funzionari (4850 tra Ufficiali Giudiziari C1 e B3) siano in grado, scomparendo come dipendenti pubblici, di assolvere a tale arduo compito. Questo per due ordini di motivi: il primo è dato da un mero fatto numerico, infatti, tra le categorie dei dipendenti pubblici non si può affatto affermare che 3-4000 dipendenti in meno, siano risolutivi per un'economia nazionale, sia sotto il profilo squisitamente economico che sotto il profilo della funzionalità nel comparto giustizia; il secondo è dato, invece, dal fatto che, forse non è noto a tutti, l'Ufficiale Giudiziario sin da sempre, ossia dalla sua

costituzione originaria, crea economie di bilancio, vuoi perché è un proventista cioè provvede ad autofinanziarsii, almeno in parte, vuoi perché provvede a corrispondere con i suoi emolumenti, sempre in parte e per l'esattezza per il 16%, lo stipendio agli operatori addetti al suo ufficio.

Non solo, ma in alcuni uffici dove si incamera una somma maggiore di quella necessaria a coprire la retribuzione fissa, l'eccedenza viene versata all'Erario in ragione del 95%, cioè, quasi tutta l'eccedenza viene versata a totale beneficio dello stato.

Quindi, sostenere che l'Ufficiale Giudiziario deve ulteriormente provvedere a creare economie di bilancio è semplicemente offensivo.

Se, di contro, per economia di bilancio si intende realizzare un risparmio per lo Stato, tout court, allora parliamo di altro e di diverso: parliamo di licenziamento ad nutum.

Sempre a proposito di "economie di bilancio" è doveroso, o quantomeno, opportuno soffermarsi ad esaminare la situazione contingente nella quale vivono e lavorano quotidianamente gli Ufficiali Giudiziari. Gli uffici NEP, che qualcuno vorrebbe farci credere essere eccessivamente onerosi per lo Stato, in realtà, quasi ovunque si trovano dentro i Palazzi di Giustizia dove sono anche ubicati le aule giudiziarie, le cancellerie, le procure, gli uffici dei magistrati e i consigli dell'ordine. Anzi troppo spesso gli uffici NEP sono collocati nei locali piu' disagiati, meno serviti e comunque privi dei requisiti minimi di sicurezza sui luoghi di lavoro richiesti dalla legge (scantinati, archivi e simili).

Così come lo Stato non sostiene quasi alcun costo per l'acquisto di materiale e strumentazione informatica, che a dirla tutta, negli UNEP è carente ed in alcuni casi inesistente, e questo in totale dissonanza con il processo informatico ed i progetti di informatizzazione dei procedimenti giurisdizionali; oltre a non sostenere alcun costo per la formazione dell'Ufficiale Giudiziario. Infatti, non ci sono corsi di formazione continua e rivolti all'intera categoria e ciò nonostante le procedure giudiziarie cambino continuamente e le norme processuali vengano sistematicamente interpretate dalla giurisprudenza.

Allora, è di tutta evidenza che gli Ufficiali Giudiziari, ad eccezione delle spese sostenute per la luce, il telefono ed il riscaldamento, lavorano a costo quasi zero e solo grazie al loro spirito di dedizione ed abnegazione oltre al loro senso di responsabilità.

Sostenere l'istituzione della professione intellettuale dell'Ufficiale Giudiziario avendo come punto di partenza solo la dedizione, la volontà, l'autoformazione dell'attuale Ufficiale Giudiziario e prevedendo finanche l'inserimento di diritto nella categoria, degli Ufficiali Giudiziari B3 "ancorché non in possesso del titolo di laurea (art. 5 co. 1 lett. a) DDL Berselli), che per compiti istituzionali oltre che per formazione attendono a funzioni diverse dall'Ufficiale Giudiziario C1, significa incamminarsi per una strada oltremodo impervia e di certo non di snellimento del sistema giudiziario.

La verità è che non è sufficiente cambiare il nomen iuris perché si cambi o si formi l'Ufficiale Giudiziario libero professionista!

Sempre nella relazione introduttiva al DDL Berselli si può leggere "…l'utopica certezza del diritto e il mancato recupero del credito…" come cause ascrivibili all'Ufficiale Giudiziario. Sul punto non è credibile e non risponde al vero l'imputazione fatta all'Ufficiale Giudiziario. La certezza del diritto, che è costituzionalmente sancita, non si garantisce solo nel momento conclusivo di un iter procedimentale giurisdizionale bensì sin dal suo inizio con la proposizione della domanda al giuidice e che, per l'appunto, non appartiene affatto all' Ufficiale Giudiziario. Così come non è appannaggio dell'Ufficiale Giudiziario lo svolgimento del processo fino alla sua conclusione. E' solo a questo punto che interviene l'Ufficiale Giudiziario con le sue attribuzioni specifiche e le sue competenze e dispone di un tempo molto limitato, soprattutto se rapportato a quello che notoriamente occorre al processo a che si concluda, per agire e dare certezza al diritto riconosciuto giudizialmente. Infatti, l'Ufficiale Giudiziario ha a disposizione solo ottanta giorni dalla notifica del precetto per procedere al recupero del credito visto che quest'ultimo, normalmente, non è attivabile se non dopo il decorso dei dieci

giorni dalla sua notificazione. Quindi, è difficile pensare che le lungaggini giudiziarie dipendano dall'attività dell'Ufficiale Giudiziario che per disposizioni normative non ha alcun margine di discrezionalità nel prolungare dei termini perentori.

Diverso, è il problema del recupero del credito. Ma anche sotto questo aspetto non pare serio attribuire le responsabilità di un'economia falsata e malata all'Ufficiale Giudiziario. Nella maggior parte dei casi diventa difficile recuperare i crediti non perché l'Ufficiale Giudiziario non faccia tutto quanto è nel suo potere ma semplicemente perché non si trova nulla, o perché ciò che si trova non ha alcuna apprezzabile valenza economica o perché nell'attesa della pronuncia giudiziale il debitore si è spogliato di tutti i suoi averi.

Possiamo concordare con l'esigenza di dotare di efficienza ed efficacia l'azione esecutiva, ed in tal senso il legislatore si è già mosso novellando il codice di procedura civile attualmente in vigore. Anche se sarebbe stato opportuno non solo prevedere nuove ed ulteriori attività coercitive dell'Ufficiale Giudiziario ma dotare le stesse di contenuto.

Procedere ad indagini tributarie, a ricerche presso Banche dati: cui prodest ? Attività che di fatto si risolvono in una mera comunicazione di dati spontaneamente forniti dal debitore agli enti riceventi. Potere coercitivo che si vanifica nel momento stesso in cui non c'è alcuna possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni così dette "piu' riservate". Quindi, ad un potere coercitivo astratto si contrappone un' impotentia facti, e la causa non è di certo imputabile all'Ufficiale Giudiziario poco solerte, poco attento, poco scrupoloso, poco motivato.

Invero, non si vede neanche come sia possibile sostenere di attribuire, in via esclusiva, ulteriori attività all'Ufficiale Giudiziario dal momento in cui, di fatto si sottraggono, quotidianamente, attività che per tradizione sono dell'Ufficiale Giudiziario come il recupero dei crediti dell'erario delegati a Equitalia; la vendita dei beni pignorati riservata agli Istituti Vendite Giudiziarie, ai Notai e ai Commercialisti, e da ultimo la notificazione degli atti penali e dei biglietti di cancelleria, e come sia possibile sostenere di rendere piu' efficiente l'attività dell'Ufficiale Giudiziario

esternalizzandolo, cioè togliendogli quel potere coercitivo che lo caratterizza proprio per la sua appartenenza allo Stato.

Alla luce delle considerazioni su esposte nonché delle osservazioni fatte dagli audendi nelle sedute del 12 e 19 marzo 2009 nella 2^ commissione giustizia, è opinione comune che una riforma degli Ufficiali Giudiziari si appalesa necessaria unitamente a quella delle procedure e sistemi della giustizia; altrettanto condiviso è l'assunto di dovere restituire dignità e potere fattivo all'Ufficiale Giudiziario; è dato incontrovertibile, visto che lo affermano quasi da tutte le sigle sindacali, almeno per quanto riguarda i propri iscritti, che la maggioranza degli Ufficiali Giudiziari non opterà per la liberalizzazione per cui non si risolverebbe qualche problema piuttosto se ne creerebbe qualcun altro; è proprio di una scelta giuspubblicistica quella di avere previsto e aver voluto una figura istituzionale quale quella dell'Ufficiale Giudiziario che agisse in nome e per conto dello Stato. Ed infatti, la scelta giuspubblicistica ha portato il legislatore ha normare l'attività dell'Ufficiale Giudiziario in piu' ampio quadro di potere statuale ed è proprio nell'ambito di tale quadro che per garantire l'efficacia dell'azione esecutiva e l'efficienza del servizio giudiziario è necessario riqualificare e ridefinire l'attività dell'Ufficiale Giudiziario.